

Avv. Danilo Granata

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via della Repubblica 65 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO– SEDE DI ROMA RICORSO

Nell'interesse di: Giovanni Catalano, nato a Melito di Porto Salvo (Rc) il 11.06.1992 e residente in Reggio Calabria al Vico Itria 26, c.f. CTLGNN92H11F112P, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec: danilogranata23@pec.it, con richiesta espressa di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, *amministrazione resistente*;

contro: la commissione esaminatrice, nella persona del Presidente p.t., *resistente*;

nonché contro: la Commissione interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Viale Marx 15-00137 Roma, *altra resistente*;

nei confronti di: MUSSI RICCARDO, residente in Via Tommaso Grossi, 19 - 34170 Gorizia (Gorizia), **MOCATA MARCO**, residente in ALESSANDRO DE SANTIS, 14 - 91100 Trapani (Trapani), *controinteressati*;

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche di remand,

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) della Graduatoria distrettuale definitiva dei vincitori ed idonei al Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry – distretto di Trieste, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente;
- 2) dell'esito prova concorsuale di non idoneità, ove il ricorrente ha ottenuto il punteggio non sufficiente di 20.25 pt;
- 3) della prova stessa nella parte in cui prevede i quiz ambigui indicati in narrativa;
- 4) del riscontro fornito da Formez Pa a mezzo pec in data 04.10.2022 con cui si nega la rettifica in autotutela del punteggio ingiustamente assegnato;

- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché di ogni altro atto istruttorio sotteso all'esclusione del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuto, tra cui: a. i verbali di formazione e di approvazione del quesito di cui in narrativa; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c. gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio.

Per l'accertamento

del diritto del ricorrente, in qualità di non idoneo, a vedersi rettificare *in melius* il punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarato idoneo, ammesso alla fase di valutazione dei titoli e infine inserito nella Graduatoria distrettuale di Trieste.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare il + 0,75 in relazione al quesito in narrativa, incrementando il punteggio della prova scritta del ricorrente fino a 21, ad ammetterlo al successivo step procedurale e quindi a dichiararlo idoneo e, eventualmente, idoneo vincitore; in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

PREMESSA IN FATTO

Il Dott. Giovanni Catalano ha partecipato al bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo determinato, di un contingente complessivo di 5410 unità di personale non dirigenziale, di cui 750 unità Area funzionale II, fascia economica F2, n. 3000 unità Area funzionale II, fascia economica F1 e n. 1660 unità Area funzionale III, fascia economica F1, deliberato dalla Commissione RIPAM e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV[^] serie speciale "concorsi ed esami" n. 26 del 1° aprile 2022 - PROFILO OPERATORE DI DATA ENTRY, AREA II, FASCIA ECONOMICA F1 per il Distretto di Trieste.

L' unica prova scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 7 del bando, veniva svolta mediante l'ausilio dispositivi elettronici e consisteva nella risoluzione, nel termine di sessanta minuti, di un test da quaranta quesiti a risposta multipla. Il punteggio massimo attribuibile al test è di trenta punti; il tutto con la previsione di 0,75 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni mancata risposta e - 0,375 punti per ogni risposta errata. Soltanto in caso di superamento dei 21/30esimi, si veniva dichiarati

idonei nonché ammessi al successivo step procedurale (la fase di valutazione titoli con conseguente inserimento in graduatoria).

All'esito dell'esame, il concorrente riportava un punteggio di 20.25 punti (29 corrette - 4 errate - 7 non date) , risultando quindi non idoneo.

In data 23 settembre 2022, veniva pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente la graduatoria definitiva del distretto di Trieste dei vincitori ed idonei al Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Trieste, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_TS, con indicazione dell'elenco dei candidati e il relativo punteggio, comprensivo anche dei titoli, da ciascuno dei concorrenti ottenuto, in cui ovviamente il candidato non figurava.

Nello specifico, la prova scritta, al quesito n. 21 , poneva ai candidati il seguente interrogativo:“*Di quante fase consta il procedimento di revisione costituzionale ? 1°Tre; 2° Cinque; 3° Quattro*”, alla quale il candidato , spazzato dalle opzioni disponibili , non forniva risposta, giacché la soluzione da lui ritenuta tale (cioè 6) non figurava tra esse. La Commissione ha ritenuto corretta l'opzione numero 3 indicante la risposta “quattro” che invece è sicuramente errata stando altresì alla recente giurisprudenza amministrativa sul punto per come meglio si dirà.

Epperò, la ricostruzione fornita dalla commissione giudicatrice su tale quesito è da ritenersi erronea e fuorviante e, pertanto, al ricorrente non resta che impugnare il provvedimento relativo all'esito prove nonché il provvedimento relativo alla graduatoria definitiva dei vincitori per il seguente motivo di

DIRITTO

- 1. Errore nei presupposti, irragionevolezza, illogicità;**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis;**
- 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 71, 72, 73 e 138 della Costituzione e di norme tecniche;**
- 4. Violazione del principio del buon andamento amministrativo;**
- 5. Violazione della par condicio concorsorum;**
- 6. Ingiustizia grave e manifesta.**

L'operato amministrativo nella fattispecie in esame è sindacabile dal G.A. in quanto travalica i limiti della logica e della ragionevolezza per quanto di seguito si esporrà. La commissione giudicatrice, nel ritenere corretta la soluzione che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro, è incorsa nel macroscopico errore di espungere il riferimento dell'iniziativa dalle fasi del procedimento di cui all' art. 138, assunto erroneamente suffragato da un rigoroso e stringente criterio letterale, in quanto l'iniziativa non verrebbe letteralmente citata tra fasi di all'art.

138 della Costituzione ma sarebbe da ricondurre esclusivamente alle fasi del procedimento ordinario di cui all' art. 71 Cost.

La ricostruzione suggerita dalla Commissione, relativa al quesito n. 21 della prova scritta, nel suggerire quale soluzione corretta la numero tre indicante la risposta "quattro" è assolutamente erronea e fuorviante in quanto non tiene conto del carattere "aggravato" del procedimento di revisione costituzionale. Ha errato la commissione nel ritenere che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quelle esplicitate all'art. 138 della Carta Costituzionale, alle quali però non può certamente sottrarsi l'obbligo di ricomprendere la fase dell'iniziativa governativa.

Ebbene, la disciplina di cui all'art. 138 della Costituzione contempla: l'iniziativa, due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, ciascuna da considerarsi come fase autonoma; la fase dell'indizione del referendum quando ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali"; l'ultimo comma recita che "non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti"; la promulgazione; la pubblicazione.

Orbene, pur volendo ritenere percorribile il ragionamento suggerito dalla commissione circa le fasi del procedimento aggravato, la fase dell'iniziativa, può certamente essere inibita agli altri soggetti interessati dalla fase dell'iniziativa di cui all'art. 71 della Carta Costituzionale, ma non può di certo essere interdetta all'ambito governativo e parlamentare.

Del resto, il carattere aggravato del procedimento di revisione costituzionale è giustificato proprio dal fatto che esso si connota per un'ulteriore qualificante approvazione ad opera delle due Camere.

E' a questo punto chiaro che le fasi del procedimento di approvazione della legge ordinaria di cui agli artt. 71 – 73 Cost. sono esplicitate in quattro fasi mentre il procedimento di revisione della legge costituzionale, pur non discostandosi da quelle relative al procedimento di formazione della legge ordinaria, aggiunge la fase della nuova, necessaria e successiva approvazione ad intervallo non minore di tre mesi dei componenti di ciascuna camera.

Sicché, è bene ribadirlo ancora, in ragione del carattere rigido della costituzione, le fasi del processo di revisione costituzionale non possono che essere cinque che, alle predette fasi del procedimento di approvazione della legge ordinaria di cui agli artt.

da 71 a 73, si aggiunge l'approvazione a distanza non inferiore di tre mesi dalla prima.

A cristallizzare quanto sopra asserito sul punto è la sentenza n. 10111 del 21.9.2022 con cui il Tar Lazio-Roma, avallando ed accogliendo la tesi odierna, ha esplicitamente riconosciuto, per il medesimo concorso pubblico, l'erroneità del quesito in questione. Nella appena citata sentenza, il giudice, ben motiva, infatti, la totale discrasia che esiste tra la soluzione data dalla Commissione e quella ritenuta corretta su un piano strettamente scientifico e normativa: infatti, la distanza tra la risposta suggerita dalla commissione giudicatrice come quella corretta nell'ambito del test (ovvero che siano quattro le fasi del procedimento di revisione delle leggi costituzionale) rispetto a quella che risulta effettivamente corretta sul piano rigorosamente normativo è tale che, spingendosi ad un più che rigoroso ragionamento logico- ermeneutico di interpretazione, si aprirebbe il campo ad una soluzione (che individuerrebbe in 6 le fasi del procedimento), non menzionata tra le soluzioni opzionabili relative al quesito n. 21 della prova in discussione. In effetti, nella suddetta pronuncia, espressamente il G.A. afferma che : *“A parte l'obbligo di ricomprendere l' iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all' art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi” , distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l' indizione (eventuale) del referendum (“quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali” ; mentre - specifica l' ultimo comma - “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione. Quindi, secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei”.*

A questo punto, appare chiaro come la Commissione sia incorsa in un intollerabile errore, dal momento che ad ogni quesito debba essere attribuita una unica ed incontrovertibile soluzione. Nel caso in esame, la soluzione ritenuta corretta è di gran lunga lontana dall'archittrave normativo che sorregge il nostro ordinamento dal momento che essa finisce per disattendere ed addirittura ignorare un aspetto essenziale della procedura, ossia il suo carattere proprio di procedura aggravata.

De facto, i quesiti formulati in modo erroneo disorientano i candidati, facendogli peraltro perdere tempo prezioso, così come conferma la giurisprudenza amministrativa. Il ricorrente avrebbe avuto pieno diritto a vedersi sottoposta una prova scritta con quesiti adeguatamente formulati recanti un'unica risposta corretta così come impone il tracciato costituzionale derivante dal combinato disposto degli artt. 54 e 97 della Carta Costituzionale.

Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente ha subito le ripercussioni negative di un ingiusto *modus operandi* non potendo flaggare l'opzione ritenuta da lui corretta, ossia 6, e vedendosi ingiustamente costretto a tralasciare il quesito e tanto in violazione del principio di uguaglianza e della *par condicio concorsorum*.

E' bene sul punto ricordare che, come noto, la PA, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice e tali scelte possono essere sindacate dal g.a sotto il profilo della illegittimità, irragionevolezza del limite oggettivo del programma; non è però prevista alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, **perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta** per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Nella fattispecie in esame, invece, il quesito sopra indicato non prevedeva la risposta effettivamente corretta, al contrario, versava nella totale erroneità. Al riguardo afferma la giurisprudenza amministrativa che in relazione a prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione prescelta dalla Commissione come corretta, non solo sia una soluzione che non lasci residui di discrezionalità, bensì sia l'unica effettivamente corretta sul piano scientifico (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Nel quesito posto al ricorrente, non solo le soluzioni indicate lasciavano margini ampi di discrezionalità ma addirittura quella indicata come corretta dalla Commissione è totalmente errata, in quanto disattende il panorama normativo ed il carattere aggravato del procedimento di revisione delle leggi Costituzionali.

Ed infatti, se certamente compete all'Amministrazione procedente la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve

invece potersi desumere con univocità dal contesto tecnico scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'uno o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulterebbe essere il pregiudizio che il ricorrente – soggetto non idoneo - andrebbe a subire qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati, disponesse riesame e/o ammissione con riserva al successivo step procedurale: la Graduatoria invero è stata pubblicata a settembre e a breve seguiranno le stipule dei contratti di lavoro nonché le immissioni in servizio con cristallizzazione della posizione dei concorsisti. I posti presso il Distretto di Trieste verranno, quindi, a breve coperti e ciò a nocimento degli interessi giuridici di parte ricorrente. Considerato il rischio di esaurimento dei posti, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto del ricorrente venga tutelato.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

Senza considerare, poi, un altro aspetto: una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio.

In effetti, non si vede alcun motivo ostativo, vista l'istruttoria già completa, anche avallata dalla recentissima sentenza sopracitata, all'attribuzione al candidato con effetto immediato di un punteggio più alto in riferimento alla prova scritta che gli consenta inserimento nella graduatoria definitiva del distretto di Trieste scaturiente dall'assegnazione del punteggio di + 0,75 sul quiz 21.

Una misura cautelare, dunque, appare necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dall'odierna ricorrente: la rettifica del punteggio in *melius* garantirebbe la tutela del proprio diritto ad essere inserito nella graduatoria di riferimento. Del resto, la recente giurisprudenza amministrativa, in casi come quello di specie, ha previsto l'ammissione con riserva e il riesame della posizione di parte ricorrente onde salvaguardarne i diritti nel medio tempore: **“dall'esecuzione dell'impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal ricorso” (cfr. ordinanza cautelare n. 233/2022 del TAR Roma – Sez. Ibis).**

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute, si chiede a Codesto Giudice:

In via cautelare: di sospendere gli effetti della graduatoria definitiva del distretto di Trieste dei vincitori ed idonei al Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry Trieste, Area seconda, Fascia economica F1 Codice DATA_TS, nonché di ordinare il riesame della posizione giuridica di parte ricorrente nel senso prospettato in ricorso e comunque di ammettere parte ricorrente al successivo step procedurale;

Nel merito: l'accoglimento del ricorso, dichiarando idoneo il ricorrente e ammetterlo al successivo step procedurale.

Se opportuna, si chiede l'adozione di sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente ricorso è da ritenersi esente dal versamento del Contributo unificato Euro per non superamento della soglia reddituale da parte del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 07.10.2022

Avv. Danilo GRANATA